



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00378/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2019, presentato, in data 4 aprile 2019, dalla Associazione Calcio Ravarino contro il provvedimento della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 6 marzo 2019, con il quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla U.S. Povigliese ed in riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Emilia Romagna FIGC - LND (di cui al Comunicato n. 32 del 20 febbraio 2019), è stata inflitta alla Società A.C. Ravarino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 17 del CGS FIGC.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, a favore della resistente U.S. Povigliese A.S.D..

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 maggio 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 15 maggio 2019.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito